



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Dirigenza
Viale Arnaldi n. 19
Tel. 0774/451708-9 – fax 0774/451710

Tivoli, 4 ottobre 2021

OGGETTO: Spese di giustizia. Trasmissione istanze di liquidazione dei compensi in materia penale tramite procedura “Istanze Web”.

ALLA CANCELLERIA SPESE DI GIUSTIZIA
E GRATUITO PATROCINIO PENALE

II DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Visto quanto stabilito dall'art. 37-bis del decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

Visto il Provvedimento del Direttore generale dei Sistemi Informativi automatizzati del Superiore Ministero, prot. 9802/2020 del 6 ottobre 2020, che, integrando e modificando quanto già regolamentato dalla circolare del Ministero della Giustizia n. 22439 del 14/08/201 relativamente al “flusso di fatturazione elettronica per le spese di giustizia”, disciplina le modalità telematiche di trasmissione delle istanze di liquidazione nel servizio denominato “LSG”;

Stante la necessità di applicare le predette disposizioni, rimaste fino ad ora disattese;

Considerata la necessità di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ed evitarne la dispersione;

Ritenuto di dover perseguire gli obiettivi della semplificazione delle procedure, della migliore celerità nell'evasione delle richieste e quella prevista dalla su citata normativa di maggiore informatizzazione dell'ufficio, anche offrendo agli interessati la possibilità di monitorare tutti gli eventi successivi alla presa in carico della richiesta di pagamento e di scaricare direttamente via “web” le certificazioni annuali dei compensi liquidati (C.U.);

DISPONE

a decorrere dal 1° dicembre 2021 il deposito delle istanze di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio penale a spese dello Stato e al difensore d'ufficio/dell'irreperibile dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, tramite il portale IstanzaWeb SIAMM accessibile dal PST all'indirizzo <https://lsg.giustizia.it>, raggiungibile anche attraverso la sezione "Servizi online" del portale del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it), inserendo nella piattaforma tutti i dati del processo e caricando il FILE .PDF dell'istanza di liquidazione con i documenti allegati.

Conseguentemente, non potranno più essere accettate dalle cancellerie le istanze di liquidazione in formato cartaceo, ad eccezione di quelle presentate direttamente in udienza dinanzi al Giudice (favorendo così la contestuale emissione del decreto di liquidazione e la relativa lettura in udienza, con rinuncia, eventualmente, dei termini di impugnazione ad opera delle parti e la conseguente dichiarazione di esecutività del decreto), secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 208/2015, fermo restando l'obbligo di contestuale trasmissione via WEB. In tale ipotesi, l'istanza di liquidazione dovrà essere corredata da copia dell'istanza web generata dal sistema SIAMM – Spese di Giustizia.

Per le istanze depositate anteriormente alla data del 1° dicembre 2021, resta ferma la procedura allo Stato in uso, al fine di consentire agli interessati il tempo necessario per adeguarsi al nuovo iter procedurale.



Il Dirigente amministrativo
dr. Pietro Maria Scaldaferrì